



**UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'  
UNITRE  
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'  
APS DI MEDA**

**STATUTO**

*Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 26.10.2020*

**Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata**

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del D. Lgs. 117/2017, ovvero Codice del Terzo Settore (in seguito CTS) è ricostituita in forma di Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione denominata: "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' – UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' – APS - di Meda", aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – siglabile UNITRE MEDA – Università delle Tre Età – APS, costituita nel 2012, C. F. 91127670155. L'Associazione è Ente del Terzo Settore, ha carattere culturale e ricreativo, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del CTS e della normativa in materia.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione di durata illimitata ha sede legale nel Comune di Meda, in Via Cialdini 138. Il trasferimento della sede legale in altro luogo, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione, aderendo all'Associazione Nazionale Unitre, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale di Unitre, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

**Art. 2 – Finalità**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, secondo il dettato dell'articolo 2 dello Statuto Nazionale e cioè:

- a. educare;
  - b. formare;
  - c. informare;
  - d. fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
  - e. promuovere la ricerca;
  - f. aprirsi al sociale e al territorio;
  - g. operare un confronto ed una sintesi tra le culture intergenerazionali al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre il Sapere";
  - h. contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici;
  - i. promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati.
2. In particolare l'Associazione intende:
- a. contribuire alla promozione culturale e sociale della propria comunità civica;
  - b. collaborare con le istituzioni scolastiche territoriali realizzando o partecipando a progetti per il superamento delle difficoltà di apprendimento o di sostegno a studenti con disabilità o altre forme di debolezza;
  - c. contribuire alla formazione delle giovani generazioni coinvolgendole in esperienze di insegnamento nelle proprie attività didattiche;
  - d. collaborare con altri ETS per organizzare attività didattiche per facilitare l'inserimento sociale dei migranti;
  - e. organizzare corsi di formazione in collaborazione con Enti Pubblici di cui all'articolo 56 del CTS.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e di pari opportunità per tutti gli associati, di cui favorisce la partecipazione alle attività sociali, senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

### **Art. 3 - Accademia di Umanità**

1. L'Associazione individua la propria missione nel rapporto tra cultura e umanità, al fine di coniugare il sapere col bisogno personale di socializzarlo con gli altri.
2. L'Associazione riconosce nell'Accademia di Umanità il senso dell'impegno altruistico che fa della conoscenza il presupposto imprescindibile per liberare la mente dal pregiudizio, predisponendosi al dialogo, alla tolleranza e alla solidarietà anche al fine di avviare un confronto sincero e costruttivo con le realtà territoriali.
3. Per realizzare gli obiettivi dell'Accademia di Umanità si possono costituire appositi Gruppi di Lavoro i cui membri possono essere individuati, dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori degli associati.

#### **Art. 4 - Attività**

1. L'Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, secondo l'enunciato dell'art. 5 del CTS:
  - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
  - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
2. L'Associazione può inoltre esercitare attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti stabiliti dall'art. 6 del CTS. La loro individuazione è demandata alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5 – Raccolta fondi**

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS in forma organizzata e continuativa e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 6 - Convenzioni e contratti**

Trascorsi sei mesi dall'iscrizione nel RUNTS l'Associazione può sottoscrivere convenzioni e contratti con enti pubblici e soggetti privati, finalizzati allo svolgimento in favore di terzi, di attività e servizi sociali di interesse generali.

#### **Art. 7 – Adesioni**

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità.
3. Possono aderire all'Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che ne condividono le finalità e che hanno dimostrato interesse alla vita associativa, partecipato operativamente alle attività interne, applicandosi con le loro competenze e conoscenze.

4. La domanda di ammissione da parte di un minore dev'essere presentata dal genitore, o chi ne fa le veci, che a tutti gli effetti lo rappresenta nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
5. Per essere ammessi nell'Associazione bisogna presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta corredata con le proprie generalità, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e il Regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.
6. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e annotata nel Libro dei Soci.
7. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.
9. Con l'iscrizione all'Associazione di Promozione Sociale UNITRE MEDA si diviene automaticamente associati dell'Associazione Unitre Nazionale.

#### **Art. 8 – Associati**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di socio, le persone giuridiche nei limiti stabiliti dalla legge e le persone fisiche secondo le categorie sottoesposte:
  - i *soci fondatori*, coloro che, sottoscrivendo lo statuto hanno costituito l'Associazione UNITRE MEDA nel 2012;
  - i *soci onorari*, insigniti di tale riconoscimento, secondo la procedura stabilita dal Regolamento, per particolari benemeritenze a favore dell'Associazione, contribuendo a farne crescere il prestigio, a livello locale e nazionale;
  - i *soci sostenitori*, coloro che contribuiscono, con risorse proprie, a sostenere i beni economici e patrimoniali dell'Associazione;
  - i *soci docenti*, coloro che svolgono attività didattica in modo gratuito e continuativo a favore dell'Associazione;
  - i *soci ordinari*, coloro che condividendo le finalità dell'Associazione ne organizzano le attività e ne fruiscono, sostengono col proprio operato e il pagamento della quota sociale, stabilita dall'Associazione.

Si considerano attivi solo i soci in regola col pagamento della quota sociale.

#### **Art. 9 - Diritti e doveri degli associati**

1. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita sociale e sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. Solo i soci in regola col pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare all'Assemblea e esercitare il diritto di voto.
3. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto gestionale e del bilancio.

4. Ciascun associato ha diritto all'elettorato attivo e passivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel Libro dei Soci; ha diritto a partecipare alle Assemblee, esprimendo il proprio voto direttamente o per delega ad un altro socio.
5. L'associato ha il dovere di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli Organi Sociali e ha il dovere di versare la quota associativa nell'importo stabilito dall'Assemblea.
6. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
7. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
8. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. E' il Consiglio Direttivo che delibera in merito all'esclusione. In particolare l'esclusione può essere deliberata in caso di mancato versamento della quota annuale associativa per due esercizi consecutivi. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
9. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
10. Gli associati sono assicurati all'interno delle strutture di pertinenza di Unire Meda e per rischi derivanti dall'espletamento di funzioni istituzionali.
11. Gli associati hanno diritto di esaminare i Libri Sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 – Volontari e attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e/o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
4. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie

di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

6. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
7. I volontari possono anche essere associati.
8. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
9. La presenza di volontari, che operano a favore dell'Associazione, deve essere riportata nel Registro dei Volontari.

#### **Art. 11 - Prestazioni lavorative**

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del CTS.

#### **Art. 12 – Organi sociali**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea Generale dei Soci;
  - il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
  - il Presidente;
  - l'Organo di Controllo (*obbligatorio al verificarsi delle condizioni dell'art. 30 del CTS*);
  - il Revisore Legale (*nei casi previsti dalla legge*).
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art. 13 – Composizione e competenze dell'Assemblea**

1. L'Associazione agisce al suo interno nel rispetto dei principi dell'ordinamento democratico, al fine di garantire la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una gestione corretta, trasparente e democratica dell'Associazione.
3. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci, come previsto dall'art. 8.
4. Ogni socio ha diritto a esprimere un voto.
5. Per i soci minori di età, il diritto di voto in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
6. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati,

conferendo loro delega scritta.

7. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati se l'Associazione ha meno di cinquecento soci e di cinque associati se l'Associazione ha più di cinquecento soci.
8. Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
10. Nelle assemblee svolte in presenza, l'espressione di voto, quando richiesta, può avvenire anche per corrispondenza o mezzi di telecomunicazione, purchè sia certa l'identità dell'associato.
11. Le assemblee possono essere svolte da remoto, in modalità online, sempre che si attesti l'identità dell'associato.
12. L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, quando previsto.
13. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
14. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
  - eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  - eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - nominare i delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
  - approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
  - approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
  - approvare la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della quota associativa nazionale;
  - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla norma;
  - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
  - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - approvare il Regolamento dei lavori assembleari;
  - recepire eventuali variazioni apportate allo Statuto Nazionale.
15. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
  - deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
  - deliberare su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

#### **Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. Si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio Direttivo. In questi casi il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione in bacheca, nello stesso termine, presso la segreteria e nelle sedi dei corsi dell'Associazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, o modalità online per videoconferenze, dell'ora e della data dell'adunanza.

#### **Art. 15 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea Ordinaria, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti nel libro degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
5. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
6. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procederà con votazione segreta.
7. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel Libro delle Assemblee. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto disciplinato dal CTS.
8. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.
9. Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 16 – Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)**



1. Il Consiglio Direttivo, ovvero Organo di Amministrazione, è l'organo di governo dell'Associazione.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e, al loro interno eleggono le cariche associative.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
4. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
5. Il Consiglio Direttivo è costituito dalle cariche associative e da un numero di consiglieri stabiliti dal Regolamento.
6. Il Consiglio Direttivo è composto da:
  - Presidente;
  - Vice Presidente/i o Presidente Vicario;
  - Direttore dei Corsi;
  - Segretario;
  - Tesoriere;
  - Consiglieri, nel numero stabilito dal Regolamento.
7. Non possono far parte del Consiglio Direttivo l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi ha subito una pena che comporta interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
8. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili.

#### **Art.17 – Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, deliberando le spese relative;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- curare la formazione del bilancio preventivo e del rendiconto gestionale nonché la relazione di missione sull'attività svolta, il tutto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare e proporre all'assemblea l'ammontare della quota sociale annuale, comprensiva della quota associativa nazionale;
- formulare il programma dei corsi, degli eventi e dei laboratori;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- elaborare proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti da sottoporre all'Assemblea;

- adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione, a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di soci e proporre all'Assemblea i provvedimenti assunti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.

#### **Art.18 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente, nelle votazioni palesi.
3. Non sono ammesse deleghe.
4. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.
5. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza al proprio interno, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio Direttivo, nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
6. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo, che dovrà essere rinnovato.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con un giorno di anticipo, esclusivamente con mezzi informatici o telefonici sempre che ne certifichino la ricezione.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
10. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19 – Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza tra i propri componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
4. In caso di assenza, impedimento o cessazione le relative funzioni sono svolte dal Presidente Vicario o dal Vice Presidente.
5. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
6. Il Presidente ha il compito di:
  - dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
  - proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
  - prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  - attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
  - sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  - esercitare la facoltà di nominare avvocati e procuratori, nei contenziosi arbitrari, nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria Ordinaria e Amministrativa.
  - aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

#### **Art. 20 – Il/i Vice Presidente/i o Presidente Vicario**

1. Il Vice Presidente o Presidente Vicario, sostituisce il Presidente in caso di assenza,

impedimento o cessazione, e ne assume le funzioni.

2. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Art. 21 – Il Direttore dei Corsi**

1. Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica dell'Associazione e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
2. I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

#### **Art. 22 – Il Segretario**

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
2. Cura la tenuta dei registri e dei libri, secondo gli adempimenti cui è tenuta l'Associazione nel rispetto di quanto prescritto dal CTS.
3. Svolge le mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

#### **Art. 23 – Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
2. Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni dalla scadenza dell'anno finanziario.
3. Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali se presenti e ai componenti il Consiglio Direttivo.
4. Può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione per operazioni concernenti l'apertura e la gestione di conti e depositi bancari e/o postali.

#### **Art. 24 – Organo di Controllo**

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
3. Gli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo possono essere riferiti al Consiglio Direttivo o riportati nel Bilancio Sociale.
4. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, per obbligo normativo, secondo quanto dettato dal CTS o liberamente per propria scelta.

5. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del C.C. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.
8. Salvo quanto previsto dall'art. 30 del CTS, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 dello stesso CTS, l'Assemblea è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro professionale.

#### **Art. 25 – Rendiconto gestionale**

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2) E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 3) L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi ai Soci anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

#### **Art. 26 – Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - quote sociali;
  - contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
  - attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del CTS;
  - rimborsi per contratti o convenzioni ai sensi dell'art. 56 del CTS;
  - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  - entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste del c. 2, art. 79, CTS;
  - corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  - entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del CTS, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  - rendite finanziarie non speculative;
  - rendite patrimoniali;
  - ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

2. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
3. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 27 – Gratuità delle prestazioni**

1. Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dagli aventi diritto.

#### **Art. 28 - Esercizio Sociale**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del CTS e successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del CTS (qualora emanato), utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.
6. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

#### **Art. 29 - Bilancio Sociale**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, l'Associazione redige il Bilancio Sociale ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **Art. 30 - Scritture contabili**

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del CTS.

#### **Art. 31 – Libri Sociali**

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
  - a. Libro degli Associati;

- b. Registro dei Volontari;
  - c. Libro Verbali Assemblea degli Associati;
  - d. Libro Verbali Consiglio Direttivo;
  - e. Relazioni dell'Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso.
2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
  3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
  4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

#### **Art. 32 - Adesioni ad altri Enti**

1. L'Associazione può aderire a enti, federazioni o organizzazioni a carattere nazionale o regionale nel rispetto delle finalità statutarie, mantenendo la propria autonomia e identità.
2. L'Associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per offrire ai soci facilitazioni e opportunità di elevazione dei livelli di qualità della vita.

#### **Art. 33 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 34 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati iscritti nel Libro Soci.
2. L'assemblea nomina, all'uopo, un liquidatore per svolgere gli adempimenti di legge.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto all'Associazione Nazionale Unitre o ad altro Ente del Terzo Settore, individuato dall'Assemblea ed avente analoga natura giuridica e analogo scopo, salvo diversa destinazione imposta per legge, previo parere del RUNTS.
4. Il parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 9 del CTS è vincolante.
5. In caso di estinzione o scioglimento i verbali e la documentazione dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

#### **Art. 35 – Norme finali**

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo Settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
3. L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Lì 26.10.2020

La Segretaria  
*Romina Galimberti*

Il Presidente  
*Adalberto Notarpietro*